



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori LAURO, MUSSO, MENARDI e CALIGIURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2009

Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge costituzionale è volto ad abolire l'istituto dei Senatori a vita.

L'origine di questa figura risale alla composizione del Senato del Regno, del quale facevano parte tutti Senatori di nomina regia.

Durante l'elevato dibattito che si svolse in seno all'Assemblea costituente, non poche furono le voci critiche che si levarono contro il mantenimento, in un ordinamento costituzionale completamente mutato, di membri del Parlamento non direttamente eletti dal popolo. Come non ricordare in proposito l'intervento di Terracini, il quale affermò che ogni designazione dall'alto, sia pure di pochi membri, costituiva, in regime democratico, una mostruosità, da cui occorreva assolutamente rifuggire. In un sistema democratico — secondo Terracini — ogni autorità doveva provenire direttamente dai cittadini.

Nonostante molti autorevoli esponenti dell'Assemblea costituente espressero le proprie riserve, prevalse la decisione di mantenere in ogni caso, nel nuovo assetto costituzionale, l'istituto dei Senatori a vita, che doveva garantire la presenza, nella seconda Camera, di personalità non elette, ma che pure, per diverse ragioni, si riteneva dovessero far parte del Parlamento: occorreva, in altre parole, garantire l'accesso al Senato di personalità di prestigio che, con un sistema esclusivamente elettivo, non avrebbero trovato posto.

L'articolo 59 della Costituzione prevede che, oltre ai Presidenti emeriti della Repubblica, che sono Senatori a vita di diritto, possono essere nominati senatori a vita, fino a un numero massimo di cinque, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

A ormai più di sessant'anni dell'entrata in vigore della Costituzione, si ritiene necessa-

ria e urgente l'abolizione di questo istituto, in quanto, oltre a costituire un retaggio ottocentesco, esso rappresenta una ingiustificata deroga al principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, sancito, in via generale, all'articolo 3, comma primo, della Costituzione e ribadito, per quanto riguarda più strettamente l'accesso al Parlamento, agli articoli 56 e 57 della Costituzione. La presenza di Senatori a vita appare, pertanto, non più giustificata, configurandosi ormai solo come una forma di privilegio, non più come il meritato riconoscimento per l'opera svolta da alcune insigni personalità.

Inoltre, il limite di cinque Senatori, fissato dalla Costituzione, presenta non pochi profili di ingiustizia sostanziale, in quanto la scelta di alcune personalità — scelta peraltro insindacabile del Capo dello Stato — ne esclude inevitabilmente altre, che pure potrebbero ugualmente meritare la nomina.

Nelle democrazie repubblicane — tra tutte basti pensare agli Stati Uniti d'America — i Presidenti della Repubblica, una volta terminato il loro mandato, tornano a essere privati cittadini, senza godere di alcun privilegio né di alcuno *status* particolare.

Allo stesso modo, alle personalità che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che sono di certo più di cinque, può essere riconosciuto una altissima onorificenza, istituita *ad hoc*, senza costi aggiuntivi per l'erario.

Tale riforma sarebbe sicuramente un importante segnale di rigore e di sobrietà, sulla strada di una significativa riduzione di privilegi e prebende, di cui ancora godono i membri del Parlamento e che contribuiscono ad attenuare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e di chi le rappresenta.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

